

PARERE PENALE n. 5 (lez. 28/9/2019)

La questione giuridica sottesa alla traccia proposta attiene al corretto inquadramento della condotta di più soggetti che, l'uno indipendentemente dall'altro, contribuiscono alla realizzazione di un dato evento, non voluto da nessuno di essi.

La normativa di riferimento, pertanto, dovrà essere individuata negli artt. 113 cp e 41 cp, a seconda che si ritenga integrata, rispettivamente, la fattispecie della cooperazione nel delitto colposo, ovvero quella del concorso di cause.

Prima di procedere alla disamina del caso concreto, con riferimento alle norme anzi richiamate, appare opportuno un rapido excursus circa la disciplina dell'elemento soggettivo del reato, con particolare attenzione agli istituti della colpa, nelle sue varie sfaccettature, e del dolo eventuale.

Ai sensi dell'art. 43 c.p., il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento è rappresentato e voluto dal soggetto agente, quale conseguenza diretta della propria azione od omissione.

Viceversa, è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente, ma si verifica in conseguenza di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero quale effetto della violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Nel primo caso, dunque, la struttura dell'elemento psicologico risulta normativamente caratterizzata da due aspetti; quello intellettuale (la rappresentazione) e quello volitivo (la volontà).

Un discorso parzialmente diverso, tuttavia, deve essere fatto

con riferimento al dolo c. d. eventuale, categoria di creazione giurisprudenziale, che si caratterizza per un particolare atteggiarsi dell'elemento volitivo, tipico della figura classica di dolo.

Quest'ultimo, infatti, è definito eventuale ^{rispetto} ~~con riferimento~~ a quelle ipotesi in cui un dato evento non è voluto quale conseguenza diretta della propria condotta, che mira, invece, al raggiungimento di altri obiettivi, ma l'agente accetta, in ogni caso, il rischio che lo stesso possa verificarsi.

In altri termini, il dolo eventuale ricorre ogni qual volta il soggetto, essendosi prospettato la significativa probabilità che dalla propria condotta possa derivare, insieme all'evento voluto, anche un diverso e specifico risultato, si determini ugualmente all'azione, anche a costo di cagionarlo.

Sottile appare, dunque, la differenza rispetto alla colpa c. d. cosciente (o con previsione del danno), da ravvisarsi nell'assenza dell'elemento volitivo, ponendo il soggetto in essere la condotta nella convinzione che l'evento, ancorché in astratto preveduto, con certezza non si verifichi nel caso concreto.

L'elemento di discriminazione risulta, pertanto, determinato dalla mancata accettazione del rischio, da intendersi quale elemento volitivo caratteristico del dolo eventuale, ma non della colpa cosciente. Resta, infine, da analizzare la distinzione fra colpa generica e colpa specifica: mentre la prima consiste nella violazione

di una regola cautelare non scritta, che, a seconda dei casi, si potrà ricondurre ai concetti di negligenza, imprudenza o imperizia, la seconda si sostanzia nell'inosservanza di comandi determinati, prescritti espressamente dall'ordinamento giuridico.

Si pone, a questo punto, il problema di verificare, con riferimento ^{alla fatti specie} ~~alla~~ concrete, se le condotte poste in essere, rispettivamente, da Tizio e da Caio, siano state caratterizzate dal dolo eventuale, ovvero dalla colpa cosciente.

L'analisi dovrà essere eseguita disgiuntamente, non apparendo le suddette condotte assimilabili.

In particolare, quella posta in essere da Tizio sembrerebbe essere caratterizzata da una decisa minor gravità, consentendo di escludere la sussistenza del dolo, in quanto non sostenibile la tesi per cui lo stesso si fosse spinto sino ad accettare l'eventualità che dalla propria guida, senz'altro imprudente, potesse derivare la morte di una persona. Inoltre, pur essendogli stata contestata la guida in stato di ebbrezza, non può, comunque, non valutarsi la circostanza che il tasso alcolemico rilevato fosse particolarmente basso. Più complessa appare la situazione di Caio, essendosi quest'ultimo determinato a guidare ancorché sotto l'effetto di potenti stupefacenti e avendo posto in essere una guida particolarmente spericolata, in totale spregio alla normativa stradale.

Anche in questo caso, tuttavia, sembrerebbe doverne escludere la possibilità di un addebito a titolo di dolo, per almeno due ragioni.

alla determinazione dell'evento.

La giurisprudenza ha chiarito che la fattispecie di qua ricorre soltanto laddove ce sia una reciproca consapevolezza da parte dei concorrenti, in merito alla convergenza delle rispettive condotte verso un identico scopo. La stessa, pertanto non risulterebbe integrata allorché gli agenti abbiano posto in essere ciascuno una condotta autonoma, non intendendo con essa contribuire all'altra azione od omissione (sul punto ex plurimis, Cass. Pen., 12 novembre 2003, n. 48318).

L'art. 41 c.p. disciplina, invece, il concorso di cause indipendenti, prevedendo una sostanziale equiparazione, ^{sul} ~~del~~ piano normativo, fra tutti i vari fattori causali, siano essi preesistenti, concomitanti o ~~o~~ successivi.

In altri termini, la presenza di un determinato fattore varrà ad escludere il nesso di causalità con riferimento agli altri soltanto ove sia sopravvenuto e da solo sufficiente a determinare l'evento.

Conseguentemente, possiamo affermare che la differenza fra cooperazione nel delitto colposo e concorso di cause indipendenti risiede ^{risiede} ~~all'enza~~ unicamente ~~all'~~ nell'elemento psicologico, essendo richiesto solo per la prima un collegamento fra le volontà dei soggetti agenti, in ordine alla convergenza di rispettivi contributi nella determinazione di una comune procedura già in atto (così, Cass. Pen., 7 aprile 2015, n. 14053).
Deve, allora, ritenersi che, nel caso di specie, mancando

qualsivoglia connessione fra le condotte dei vari soggetti coinvolti nella produzione dell'evento non voluto, sia configurabile un'ipotesi di concorso di cause indipendenti, non potendosi parlare di cooperazione colposa.

Sul punto, deve rilevarsi che, fra i fattori che hanno concorso alla determinazione dell'evento, è da amoverarsi anche la condotta dello stesso Supronio, poi rimasto vittima nell'incidente, per essersi posto alla guida del proprio motorino, omettendo di allacciare il casco.

Tale circostanza, tuttavia, non è idonea a spezzare il nesso di causalità rispetto alle altre condotte, nella determinazione dell'evento.

Infatti, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, in tema di omicidio stradale, l'eventuale comportamento colposo della vittima non valga di per sé ad escludere la responsabilità del soggetto agente, salvo che la condotta del primo presenti un carattere assolutamente eccezionale ed imprevedibile, in ossequio al principio secondo cui ciascun utente della strada debba considerarsi responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché esso rientri nel limite della prevedibilità (così, Cass. Pen., 24 aprile 2018, n. 26379, con riferimento all'ipotesi di mancato allacciamento della cintura di sicurezza).

In definitiva, alla luce di quanto sopra analizzato, si ritiene che, tanto a Tizio quanto a Caio, potrà essere imputato il

reato di omicidio stradale, punto, ex art. 589bis p, a
Titolo di colpa (con conseguente esclusione della configurabilità
del dolo, ancorché nella forma eventuale).

Appaiono, infine, integrati gli estremi del concorso di cause
indipendenti, non risultando ipotizzabile ~~una~~ ^{la} fattispecie di
~~cooperazione colposa~~. cfr. all'art. 113 c.p.

Sul punto, si evidenzia, da ultimo, che la condotta colposa di
Sempronio, pur avendo concorso insieme alle altre nella
determinazione dell'evento, non ha avuto incidenza tale
da recidere il nesso di causalità fra la circostanza delle
sua morte e i comportamenti posti in essere da Tizio o da Caio.